REGOLAMENTO (CEE) N. 3147/76 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1976

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1948/76 e (CEE) n. 2850/76 che mettono a disposizione dell'organismo d'intervento italiano latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato conformemente al regolamento (CEE) n. 563/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali (1), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1948/76 della Commissione, del 5 agosto 1976, che pone a disposizione dell'organismo d'intervento italiano un primo quantitativo di latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato conformemente al regolamento (CEE) n. 563/76 e modifica il regolamento (CEE) n. 789/76 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2850/76 (3), e il regolamento (CEE) n. 2850/76 della Commissione, del 25 novembre 1976, che pone a disposizione dell'organismo d'intervento italiano un secondo quantitativo di latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato conformemente al regolamento (CEE) n. 563/76 e modifica il regolamento (CEE) n. 1948/76, stabiliscono che la fornitura di questi due quantitativi deve essere effettuata anteriormente al 1° gennaio 1977; che tale termine si è rivelato troppo corto e deve essere nuovamente prorogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1948/76, nonché all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2850/76, i termini «anteriormente al 1° gennaio 1977» sono sostituiti, ogni volta, dai termini « prima dell'8 gennaio 1977 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
(2) GU n. L 213 del 6. 8. 1976, pag. 16.
(3) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 19.